**TAR Lazio Sent.1500/2022 – Odontoiatria e riconoscimento titoli stranieri –** Sentenzasul ricorso numero di registro generale 4599 del 2019, proposto da omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato D. Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento dell'atto prot. n. DGPROF 0001167 – P - I.5.h.a.7.2/2014/2703 del 10/1/2019 notificato al ricorrente in data 30.1.2019, del Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali, Ufficio 2 – Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali, avente ad oggetto diniego di modifica dell'opzione di modalità di svolgimento della misura compensativa di cui alla nota del 16.10.2018 e per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO e DIRITTOIl ricorrente, laureato in chirurgia dentistica presso l’Università di Città del Messico, ha chiesto il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di odontoiatra.Il Ministero ha disposto ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo subordinatamente, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata complessiva di 9 mesi o al superamento di una prova attitudinale.Il ricorrente ha dichiarato di scegliere la prova attitudinale, senza tuttavia superarla.Pertanto, con successiva richiesta, il ricorrente ha dichiarato di voler scegliere l’opzione del tirocinio di adattamento. Il Ministero, con provvedimento del 10 gennaio 2019, tenuto conto che il ricorrente aveva dapprima comunicato la volontà di optare per la prova attitudinale (che è stata anche dallo stesso tenuta con esito sfavorevole in data 5 giugno 2017), ha respinto la richiesta di modifica dell’opzione della modalità di svolgimento della misura compensativa. Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: I Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies l. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 22 e ss d.lgs. n. 206/207 – Violazione artt. 3 e ss d.m. 29/07/2010, n. 268 – Violazione Decreto 27/5/2018 prot. DGPROF/I.5.h.a.7.2/2014/2703. 2. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies l. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione art. 10 bis l. n. 241/1990.Sostiene il ricorrente che nessuna disposizione stabilisce che la scelta di una delle misure compensative sia irrevocabile, poiché si tratta di requisiti alternativi, con la conseguenza che è sufficiente che il richiedente ne soddisfi uno affinché possa ritenersi considerato idoneo all’esercizio della professione di odontoiatra sul territorio italiano.L’Amministrazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività e ha rilevato che la prova attitudinale è preceduta da un’attività amministrativa svolta in sinergia con le Università presso le quali sono istituiti i corsi di studio, e tale attività diventerebbe particolarmente gravosa nel caso in cui fosse data la possibilità agli interessati, che hanno già manifestato la scelta della misura compensativa a cui intendono sottoporsi, di poterla modificare. Con ordinanza n. 3206/2019 è stata respinta la richiesta misura cautelare.Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È anzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per scadenza dei termini di proposizione, posto che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la comunicazione della nota impugnata il 30 gennaio 2019, senza essere stato contraddetto con adeguata prova documentale da parte resistente, e, quindi, il termine di decadenza, che veniva a scadere domenica 31 marzo 2019, deve considerarsi prorogato di diritto al lunedì successivo, cioè 1° aprile 2019, data in cui il ricorso è stato notificato. Nel merito, il ricorso è infondato.

 Come sopra detto, il Ministero ha disposto il riconoscimento del titolo, subordinatamente al compimento di un tirocinio di adattamento della durata complessiva di 9 mesi o al superamento di una prova attitudinale. Nel caso in esame, il ricorrente ha scelto di optare per il superamento di una prova attitudinale, salvo poi cambiare idea e chiedere di effettuare il tirocinio di adattamento. L’art. 23, d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che “1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. 2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi. 2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione”. Dal disposto normativo citato si evince che non è prevista la possibilità di cambiare l’opzione già scelta. Invero, il comma 2, proprio nel caso di prova attitudinale, prevede la possibilità che questa sia ripetuta qualora l’esito sia sfavorevole e il comma 3 stabilisce la possibilità per le amministrazioni di individuare un limite massimo di ripetizioni. Proprio in applicazione dell’antico broccardo ubi lex voluit dixit, in considerazione del fatto che la legge non ha previsto l’ipotesi di modificare la propria scelta ma, al contrario, ha previsto espressamente solo la possibilità di ripetere la prova, deve ritenersi che non sussista la possibilità di modifica della scelta effettuata. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese possono essere compensate stante la novità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022.